

La configurazione psico-giuridica della "pericolosità sociale"

*Antonella Mascherin*¹

Il concetto e l'istituto della pericolosità sociale presentano un complesso retroterra storico-ideologico e sono il frutto di una lenta evoluzione della scienza penale che, a cavallo fra '800 e '900, ha visto fronteggiarsi in un animato dibattito la scuola positiva e quella classica del diritto.

La scuola classica, derivante dall'illuminismo, muove dal presupposto del libero arbitrio e quindi dalla responsabilità morale e penale del '800; la pena ha la funzione di assicurare la continuazione della società, costituitasi per contratto sul consenso sociale basato sull'ideologia dell'egualitarismo, e di ridurre la criminalità e dev'essere perciò rivolta alla repressione e alla retribuzione dell'illecito, in modo proporzionale alla gravità dello stesso ed alla colpevolezza del reo; i reati dunque devono essere descritti in fattispecie ben delimitate a ognuna delle quali corrisponde una punizione proporzionata: maggiore è la colpevolezza, cioè la libera scelta dell'individuo di ledere l'inviolabilità della proprietà, della persona o dello Stato, maggiore sarà la punizione, che deve agire come deterrente, non come correttivo, ed è prerogativa dello Stato.

La scuola positiva del diritto precede le sue mosse intorno alla metà dell'Ottocento nel contesto del dilagante progresso scientifico e dell'influenza che esercitano i nuovi principi scientifici all'interno del diritto penale. L'imporsi del determinismo, che prendeva il posto della fiducia del libero arbitrio, e soprattutto del determinismo costituzionale di Cesare Lombroso e della scuola italiana di Antropologia Criminale con la sua interpretazione biologico-naturalistica della criminalità, crea un cambiamento radicale delle posizioni giuridiche.

Il reato è un fenomeno naturale determinato da fattori criminogenetici: viene superato il postulato del libero arbitrio e della imputabilità morale, la responsabilità è semplicemente da parte del reo di subire la sanzione come conseguenza di aver infranto le regole, è responsabilità sociale in quanto promana dal fatto di vivere in società: il reo devia dalla norma e si pone contro la società, perciò deve essere punito in base al pericolo che rappresenta per questa ricondotto alla normalità; la pena trova il proprio fondamento nella necessità della prevenzione finalizzata alla difesa sociale, dev'essere adeguata al rischio che l'autore del reato rappresenta per la società e tende ad impedire la recidiva; ha quindi funzione rieducativa e riabilitativa.

L'attenzione si sposta dal dato oggettivo del reato al dato soggettivo del suo esecutore, il fatto reale non ha più importanza in sé, ma in quanto sintomatico della personalità dell'autore e indice della sua devianza.

¹ Psicologa.

Diventa importante la tipizzazione dei delinquenti nell'ottica di un trattamento individualizzato e mirato al recupero sociale : la pena diventa un provvedimento di rieducazione sociale.

Ecco che in quest'ambito culturale trova la propria collocazione in campo penale il concetto di "pericolosità sociale": esso risale alla scuola positivista e acquista rilevanza con il passaggio dalla necessità punitiva e quella preventiva. Non è più sufficiente individuare i delinquenti punibili, funzione del diritto criminale è anche quella di difendere la società e di prevenire e impedire fatti costituenti reato. Diventa ora necessario studiare la personalità del reo, analizzare i comportamenti e i motivi che hanno spinto l'individuo a delinquere. Infatti se per entrambe le posizioni giuridiche sono pericolosi gli atti e i comportamenti che danneggiano la società, e lo stato di pericolo è dunque insito di fatto nel reato, per la scuola classica questo risiede nell'azione che infrange la legge, mentre, per la scuola positiva la pericolosità sussiste nella individualità del soggetto e nel fatto che egli non si è adattato alla società.

La prima formulazione della pericolosità in termini giuridici si ha con Raffaele Garofalo e il suo criterio di "temibilità" inteso nell'accezione oggettiva di perversità del delinquente e danno che il reo può arrecare alla società: la temibilità si desume dalla gravità del reato e dal grado di timore che questo investe universalmente, nonché dai motivi a delinquere. Enrico Ferri elaborò ulteriormente il concetto all'interno del suo progetto di riforma del codice penale, conducendolo ad un criterio soggettivo, in rapporto alle tendenze del reo per il reato e per la risocializzazione, e dandogli la denominazione attuale: accanto alle esigenze di una difesa sociale puramente passiva (isolamento dei delinquenti temibili) venivano accolte quelle di una difesa sociale, attraverso la risocializzazione (capacità di adattamento sociale).

Il Ferri distinse due aspetti della pericolosità a seconda che la si cercasse prima o dopo la commissione del reato: il primo tipo rappresentava la capacità a commettere azioni antisociali e delittuose e avere per finalità la difesa sociale preventiva, il secondo tipo esprimeva la possibilità della recidiva e serviva alla difesa sociale repressiva.

Ferri, dunque, distingueva una "pericolosità sociale", riferita alla possibilità di commettere azioni antisociali non violanti le norme penali, e una pericolosità criminale, riferita alla probabilità di recidiva. E' a quest'ultima che si ispira la nozione di pericolosità adottata dal nostro codice, e chiamata erroneamente "sociale": dal punto di vista dottrinario è preferibile la seconda denominazione perché allude al soggetto agente e non all'oggetto destinatario dell'azione, infatti ciò che si dice è il crimine.

In sintesi quindi, la rivoluzione provocata dalla scuola positiva consiste nell'aver sostituito alla responsabilità morale la pericolosità sociale, alla pena retributiva un sistema di misure di prevenzione moralmente neutrali, indeterminate e proporzionate alla pericolosità dell'oggetto.

Il concetto di pericolosità ha rappresentato per la scuola positiva il fulcro dell'auspicata riforma del magistero punitivo, il nuovo criterio fondamentale,

soggettivo, col quale sostituire quello classico, oggettivo, dell'entità del delitto, spostando l'attenzione dal delitto al delinquente.

La legislazione penale vigente, ispirata al principio del cosiddetto "doppio binario", nacque nel 1930, quando gli echi della contrapposizione tra le due scuole non erano ancora spenti e rappresenta una sorta di compromesso tra le due impostazioni giuridiche: a fianco di istituti tradizionali della scuola classica vennero recepite istanze e soluzioni innovative adottate dalla scuola positiva.

Questo fu possibile grazie all'affermarsi della Terza scuola del diritto penale che cercò e trovò una mediazione nella polemica tra libero arbitrio e determinismo attraverso l'eclettismo e la creazione di un sistema misto che portò all'accertamento della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della pena, e all'accertamento della pericolosità sociale ai fini della misura di sicurezza; e fu possibile grazie anche all'affermarsi di discipline come l'antropologia, la psichiatria, la criminologia, che attraverso un intenso rapporto di collaborazione con la scienza penale sancirono l'importanza dell'analisi motivazionale del reato e dello studio della personalità del re; in campo penale l'esame della personalità si impose per la necessità di risolvere innanzitutto il problema delle recidive, e poi quelli connessi al trattamento condizionato dei delinquenti abituali, ai minori e agli infermi di mente. Il carattere, i motivi, la condotta e l'ambiente come indizi di personalità, di capacità di delinquere e di pericolosità. Quindi nel codice Rocco del 1930 venne mantenuto il classico fondamento del libero arbitrio e della responsabilità individuale, cui si correla il principio dell'imputabilità e la pena del suo prevalente significato retributivo, ma ciò non fu ritenuto più sufficiente a salvaguardare la società da certi tipi di delinquenti, come quelli non imputabili, particolarmente dannosi. Venne allora introdotto l'istituto della pericolosità, presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza, convenendo che l'autore di reato potesse costituire, in ogni caso, fosse imputabile o meno, fonte di pericolo per la società, la quale andava protetta attraverso adeguate misure preventive. In pratica ciò consentì alle istituzioni un miglior controllo sociale e una maggiore probabilità di emarginazione degli elementi che turbavano l'ordine precostituito.

Pertanto il sistema del "doppio binario", costruito sui binomi "responsabilità-pena" e "pericolosità-misura di sicurezza", non va inteso in termini alternativi, ma cumulativi; infatti il giudizio di pericolosità può investire qualsiasi soggetto autore di reato sia imputabile che non imputabile, potendo quindi le misure di sicurezza affiancarsi talvolta alla pena. La coesistenza delle due categorie normative viene spiegata col fatto che esse dovrebbero assolvere a funzioni concettualmente distinte: la pena ha per finalità la "prevenzione generale mediante intimidazione", e la misura di sicurezza ha specifica finalità di prevenzione speciale mediante riabilitazione e mediante neutralizzazione, a seconda del tipo di reo: la riabilitazione emerge dalla necessità di recupero sociale attraverso "un particolare regime educativo o curativo e di lavoro" (art. 213, III comma c.p.) e la neutralizzazione è insita nel fatto che le misure di sicurezza possono protrarsi indefinitivamente garantendo ad oltranza la difesa della

società. Questa contrapposizione funzionale però da molto tempo è entrata in crisi. Innanzitutto la pena stessa deve “tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27, III comma Costituzione) incaricandosi così anche della prevenzione sociale; se comunque la pena appare insufficiente a questo scopo in soggetti particolari, allora ci si può avvalere della sanzione suppletiva idonea. In ultima analisi la pericolosità inerisce un determinato settore criminale: quello dove si impone un trattamento particolare per particolari categorie di soggetti. Ma se in teoria le misure di sicurezza differiscono dalla pena e dovrebbero essere applicate in alternativa o ad integrazione di questa, in pratica esse si risolvono in una semplice sostituzione, nel caso di un soggetto pericoloso ma non imputabile, o in un prolungamento di questa, nel caso di un soggetto imputabile o semi-imputabile che sia giudicato anche pericoloso; l'internamento derivante dalla pericolosità si risolve insomma in un doppione della pena, e questo è uno dei maggiori problemi di cui si discute oggi.

La scienza penale dovette, a questo punto, formulare un criterio per la individuazione dei soggetti da sottoporre a queste particolari misure e la ravviso nella rilevante inclinazione dell'individuo autore di reato a commettere nuovi reati.

Il Codice Penale Italiano definisce la pericolosità dell'art. 203 che recita: “agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona , anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati come reato. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art.133 c.p.”.

Il giudizio di pericolosità così come espresso dal codice è un giudizio prognostico, di predizione fondato sulla presunzione dell'esistenza di una predisposizione a commettere nuovi reati da parte di chi ne ha già commessi. Sul piano strutturale il giudizio di tipo prognostico si basa sull'accertamento di determinati, precisi elementi, che assumono valore indiziante, e sulla valutazione di questi in funzione di un dato sconosciuto, l'elemento indiziato, costituito dalla condotta futura del reo. La fondatezza di questo tipo di giudizio dipende dalla rilevanza degli elementi indizianti e dai criteri utilizzati per l'inferenza probabilistica.

E qui c'è da sottolineare un punto importante: la pericolosità è espressa sotto forma di probabilità. Il criterio di probabilità permette di escludere la pericolosità quando la recidiva è solo possibile. La semplice possibilità infatti si esprime su qualsiasi manifestazione dopo un primo fatto criminoso, perciò non può costituire un criterio di valutazione chiaro e puntuale, né permette un giudizio prognostico sulla ripetizione di fatti antiggiuridici; invece, con la probabilità, si esce dalla sfera dell'opinabile e si giudicano i fatti in base ad una fondata ragione di allarme. Su questo sono d'accordo giuristi e criminologi. Resta tuttavia difficile distinguere in modo netto la probabilità dalla possibilità senza chiarire la definizione, per esempio, basandosi su leggi statistiche, d'altronde inadeguate in ambito giuridico. E allora, grazie ad un concetto di probabilità elastico e indefinito, si lascia molto spazio, nel giudizio prognostico, ad una valutazione discrezionale.

Da un punto di vista giuridico perché si possa definire la pericolosità devono essere presenti contemporaneamente due ordini di fattori: i primi i carattere oggettivo, riguardanti la pericolosità dell'azione, il reato commesso, e gli altri di carattere soggettivo, riguardanti la pericolosità dell'autore, le componenti personologiche peculiari del soggetto. Per quanto riguarda gli elementi indiziari oggettivi della pericolosità essi si identificano con i casi previsti dalla legge, costituiti sempre dalla previa commissione di reato, se si eccettuano le riserve stabilite dall'art.202 c.p. e indicate negli artt. 115 e 49 c.p. con la denominazione di "quasi reato", ed esplicitanti in una serie di condizioni ulteriori come la reiterazione del reato (artt. 102-103 e 109 c.p.), l'ubriachezza abituale (artt. 221 e 234 c.p.), la particolare gravità del reato (art.538 c.p.), sui delitti in materia di prostituzione, la qualità di straniero (artt. 312 e 235 c.p.), la semi-imputabilità (art. 219 c.p.) e l'inimpunibilità (art.222c.p.) e altri ancora. Queste sono anche i casi in cui la pericolosità è presunta per legge.

Dunque la commissione di un reato costituisce il necessario presupposto per il giudizio di pericolosità e lo vincola ad un dato legalmente determinato e con indubbio valore negativo. Ma non tutti sono d'accordo su questo punto. Alcuni criminologi postulano che lo stato di pericolosità sussiste indipendentemente dall'effettiva commissione di reato in alcuni individui che, per abitudini, comportamento, modo di vivere, rivelino una particolare tendenza a delinquere, e reputano che questo sia sufficiente motivo di provvedimento penale. Passiamo ora ai fattori soggettivi. La pericolosità non si poteva risolvere in una circostanza generale delimitabile al reato, infatti la realtà mostra che non tutti i rei sono pericolosi, bisognava dunque considerarla una caratteristica contingente ed eventuale del soggetto.

Gli elementi soggettivi si desumono dall'art.133 c.p. che recita: "il giudice nel commisurar la pena deve tener conto in primo luogo della gravità del reato e secondariamente della 'capacità di delinquere' del reo, desunta dai motivi a delinquere e dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari, dalla condotta e dalla vita del reo antecedente al reato, dalla condotta contemporanea e successiva al reato, dalle condizioni di vita individuali, familiari sociali del reo".

L'articolo quindi definisce sia la capacità a delinquere, presa in esame per proporzionare la pena al reato commesso, sia la fattispecie soggettiva della pericolosità sociale, considerata per l'applicazione delle misure di sicurezza. Le due figure corrispondono a due concetti distinti, con scopi distinti, e nascono proprio dalla contrapposizione tra le due scuole del diritto: l'orientamento classico, nell'ambito della concezione retributiva della pena e del libero arbitrio, si interessava alla personalità morale e assumeva la capacità a delinquere come sinonimo di malvagità e cattiveria del reo che si esprime nella perpetuazione del reato; l'orientamento positivista, nell'ottica delle sanzioni come misura preventiva e prescindendo da questioni etiche, riteneva indispensabile allo scopo di difendere la società indagare circa la personalità del reo e in particolare la sua attitudine criminale a commettere nuovi fatti delittuosi. Perciò, in base a queste diverse visioni, la capacità a delinquere può essere vista come attitudine al

rato commesso e rivolgersi al passato, o come attitudine a compiere nuovi reati, rivolgendosi così al futuro del reo. Vista la particolarità del momento storico che ha generato l'attuale codice, si può interpretare correttamente la capacità a delinquere, non come attitudine al reato commesso e a commettere nuovi reati, ma come atteggiamento ideologico del reo di fronte al crimine in generale ed a quello commesso in particolare; infatti il codice non ha aderito completamente né all'uno né all'altro orientamento, e la capacità a delinquere, da un lato è rimasta legata alla valutazione della gravità del reato commesso, cioè alla malvagità dimostrata nell'effettuarlo, dall'altro è stata messa in relazione alla personalità del reo e in particolare alla sua attitudine a commettere nuovi reati.

In sostanza con l'introduzione della capacità a delinquere e dell'art.133 c.p. si accoglie il principio che l'uomo non è del tutto libero nelle sue scelte ma condizionato da vari fattori e cioè quelli elencati (motivi e carattere, precedenti giudiziari e condotta pregressa, condotta attuale e condizioni di vita; con l'art.133 entra nel codice la valutazione della personalità oltre a quella del fatto costituente reato, e questo coincide con l'influenza positivista sul diritto, ma il come intendere la personalità riaccende le dispute tra opposti orientamenti e porta ad una duplice interpretazione della capacità a delinquere: quella primaria, retrospettiva, di attitudine al reato commesso, che la intende come capacità morale di compiere il reato, colpevolezza indice della responsabilità del soggetto, e l'altra, prognostica, per la quale funzione della capacità a delinquere è l'accertamento dell'attitudine del soggetto a commettere nuovi reati. Il concetto di pericolosità sociale è comunque diverso anche da questo secondo significato prognostico, in quanto la capacità a delinquere indica un'attitudine generale del soggetto alla commissione di reati, mentre la pericolosità richiede un'attitudine particolare, cioè la probabilità di commettere nuovi reati. Inoltre la prima sussiste sempre per il fatto stesso che il soggetto ha commesso un reato, mentre la seconda è una condizione eccezionale. Questa analisi mette in luce come il nostro codice, pur servendosi di un'unica norma per definire i due concetti, in realtà li differenzia e infatti li applica a due tipi diversi di delinquenti: quello normale, per il quale gravità del reato e capacità a delinquere servono a commisurare l'entità della pena, e quello "anormale", il cosiddetto pericoloso, che avrà un trattamento particolare in base alla condizione di pericolosità sociale e che verrà così punito due volte, una prima per aver commesso il reato, e una seconda perché probabilmente vi ricadrà.

L'art.133 c.p. è stato definito da molti il cuore del nostro sistema penale, perché rappresenta l'anello di congiunzione tra le due concezioni del diritto, quella basata sulla coppia pericolosità-misura di sicurezza. Oggi entrambe le funzioni della legge, quella repressiva e quella punitiva, fanno capo al magistero punitivo costituendone due aspetti diversi, mentre, prima, erano separate e affidate ad organi distinti. E la tendenza a ricercar basi comuni ai due istituti, capacità a delinquere e pericolosità sociale, rientra nel quadro dell'ulteriore unificazione tra pena e misure di sicurezza auspicata da più parti e che dovrebbe passare attraverso l'accordo tra le opposte

esigenze nella comune lotta contro la delinquenza. Le due figure, proponendosi perciò lo stesso obiettivo generale, lo perseguono per vie, con scopi e mezzi specifici, distinti.

Come già detto, scopo specifico della pericolosità è decidere in merito alla applicazione, proroga o cessazione delle misure di sicurezza, scopo della capacità a delinquere, invece, commisurare al reato l'entità della pena. Punto comune ad entrambe si trova nei soggetti semi-imputabili giudicati pericolosi, ai quali si applica la pena diminuita e in aggiunta la misura di sicurezza, ma ciò non esclude le diverse finalità, retributiva e correzionale, dei due provvedimenti. C'è da notare inoltre, che il concetto di pericolosità implica, al pari di quello di capacità a delinquere, un giudizio di valore sulla personalità, ma stavolta in relazione al un modello ideale di persona adattata all'ambiente e non in rapporto alla sua moralità.

Tornando ai fattori indizianti si sottolinea il peso dominante che tendenzialmente assumono nella pratica della valutazione gli elementi reali rispetto a quelli personali della pericolosità ed anche come prevalga una considerazione astratta del reato, in rapporto alla sua gravità, avulsa da ogni riferimento al suo significato in relazione alla personalità dell'autore.

Ci restano ora da vedere brevemente alcuni dei problemi sollevati dall'art. 133 c.p. . Proprio quest'articolo, se da un lato realizza uno spostamento teorico verso la considerazione delle componenti patologiche nel processo penale, dall'altro è fonte di aspre polemiche tra scienze giuridiche e scienze dell'uomo, a causa della sua ambiguità e indeterminatezza. Infatti vengono elencati gli elementi da valutare, ma, in primo luogo questi consistono in generici riferimenti a fatti psichici e tratti della personalità estrapolati dalla psicologia del senso comune senza neppure tentare di precisarne la nozione, e inoltre non vengono forniti i criteri finalistici di valutazione. Come sarebbe ovvio aspettarsi, vista la complessità delle variabili da esaminare, il giudizio dovrebbe essere delegato ai tecnici delle discipline che studiano l'uomo e il suo comportamento. Nei fatti, invece, la pericolosità, eccettuati i casi specifici in cui è presunta per legge e in cui il soggetto non è imputabile per vizio di mente, deve essere accertata di volta in volta esclusivamente dal giudice, al quale è oltretutto riservata è riservata un'ampia facoltà discrezionale (i cui limiti sono fissati nell'art.132 c.p.) nel giustificare i motivi della sua scelta in tema di pena. Questo perché l'applicazione della norma viene completamente frustrata dal divieto di disporre la cosiddetta perizia psicologica, ossia un'indagine sulla personalità ed in genere sulle qualità psichiche del reo indipendenti da cause psicologiche , divieto contenuto nell'ex art. 314 c.p., secondo comma, e ribadito nel nuovo codice dell' '88 all'art.220. A causa di questo divieto il giudice non può avvalersi, per l'indagine della personalità e delle motivazioni, dell'ausilio di un esperto e di idonei mezzi tecnici di rilevazione e deve affidarsi a criteri di valutazione come l'intuito e l'esperienza, che non garantiscono contro il pericolo dell'arbitrarietà della decisione. In questo modo la definizione di pericolosità rimane legata a parametri specificatamente giuridici che rendono tale giudizio scientificamente inconsistente. D'altronde, come obietta la dottrina giurisprudenziale, allo

stato attuale delle conoscenze le stesse scienze dell'uomo non sono un grado di fornire principi per la definizione o per la valutazione della pericolosità, e questo perché le numerose ricerche condotte in campo criminologico e psicologico sono dovute arrivare a conclusioni negative circa la possibilità di predire la futura condotta del reo.

Per quanto riguarda la presunzione di pericolosità c'è da dire che quest'istituto ha sollevato ancor più critiche da ogni parte, per il fatto che prescinde totalmente da indagini di tipo psico-criminologico e discende da schemi aprioristici strettamente normativi. L'art. 204 c.p. al primo comma fissa la regola dell'accertamento in concreto della pericolosità del reo, ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza. Al secondo comma l'articolo 204 c.p. stabilisce le eccezioni a questa regola, i casi espressamente determinanti in cui la pericolosità è presunta dalla legge, pur riconoscendo che comunque, trascorso un certo periodo dalla commissione del fatto, l'applicazione delle misure di sicurezza va subordinata all'accertamento giudiziale in concreto della pericolosità.

Le categorie cui si riferisce l'articolo sono indicativamente: i delinquenti abituali, professionali, per tendenza, gli autori di quasi reato, i minori, gli sfruttatori della prostituzione, gli infermi e i semi-infermi di mente. Per costoro la misura di sicurezza scattava, nella quasi assoluta prevalenza dei casi, senza lasciare alternative, essendo imperativa la presunzione di pericolosità, mentre del tutto eccezionale era il diretto accertamento giudiziale. Nella realtà del sistema, quindi, il ricordo alle presunzioni costituiva la regola e l'accertamento del giudice era l'eccezione, contrariamente a quanto prescriveva il codice.

Ma nonostante le critiche e il disagio concreto del giudice, vincolato da una valutazione astratta e drastica, la cui plausibilità veniva spesso smentita dai fatti, la presunzione ha retto per molto tempo persino al vaglio della Corte Costituzionale in tema di legittimità, dimostrando quanto serrate siano le difese di posizioni ideologiche tendenti a limitare qualsiasi ambito di autonomia e discrezionalità, sia esso del giudice o dell'esperto, e a conservare alla legge un ampio margine d'azione, quello concesso alla "tipizzazione" dei reati e dei rei.

Con la legge 10 ottobre 1986 n. 663 , art. 31 , viene abrogato l'art.204 c.p. e con esso le presunzioni di pericolosità, e viene ribadito che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa". In sostanza l'assetto normativo della pericolosità viene ribaltato: da un sistema fondato sulle presunzioni a un sistema basato sull'accertamento giudiziale.

Quest'argomento ci interessa da vicino, in quanto, nell'ambito delle misure di sicurezza applicabili ai non imputabili o ai semi-imputabili le presunzioni di pericolosità facevano da protagonista. Infatti gli artt.219 e 222 c.p. presumevano la pericolosità e quindi l'obbligo dell'internamento in manicomio giudiziario nella quasi totalità dei casi per i prosciolti per vizio totale di mente, e nei reati più gravi per i semi-imputabili. C'è da dire comunque che la Corte Costituzionale si era già da tempo pronunciata

riguardo le succitate categorie (sentenze 27 luglio 1982 n.139 e 28 luglio 1989 n.249) dichiarando costituzionalmente illegittima l'automatica applicazione delle misure di sicurezza, consistenti nel ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per l'imputato prosciolto a causa di totale infermità di mente e nel ricovero in una casa di cura e di custodia per l'imputato condannato a pena diminuita a causa di parziale infermità di mente, dove non fosse subordinata all'accertamento in concreto della pericolosità e della persistenza dell'infermità al momento dell'applicazione della misura stessa.

Riferimenti bibliografici

Dell'Osso G., (1985), *“Capacità a delinquere e pericolosità sociale”*, Giuffrè, Milano.

Gulotta G., a cura di, (1987), *“Trattato di psicologia giudiziario nel sistema penale”*, Giuffrè, Milano.

Mantovani F., citato da Bruno F.,(1990), *“La pericolosità sociale psichiatrica”*, in Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, vol. XIII, Giuffrè, Milano.

Padovani T., (1990), *“La pericolosità sociale sotto il profilo giuridico”*, in Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, a cura di Ferracuti F., vol. XIII, Giuffrè, Milano.

Pagano R, Bortoletti D. (1982), *“La pericolosità sociale”*, Unicopli, Milano.

Ponti G., Merzagora Betsos I., (1987), *“La abolizione delle presunzioni di pericolosità sociale”*, Rivista Italiana di Medicina Legale,IX.